



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ALLEGATO "C" ALLA CC DEL 10.05.2012

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

**(D.L.vo 507 del 15.11.1993 - D.L.vo 566 del 28.12.1993 –
D.Lvo. 22/1997 e successive modificazioni)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 104 DEL 19.12.1996, ESECUTIVA
PER VIDIMAZIONE O.RE.CO. MILANO DEL 09.01.1997 ATTO N.722,
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONI DI
C.C.:**

- N.19 DEL 19.02.1998, ESECUTIVA PER VIDIMAZIONE O.RE.CO. MILANO DEL
04.03.1998 ATTO N.102,**
- N.39 DEL 22.05.1998, ESECUTIVA PER VIDIMAZIONE O.RE.CO. MILANO DEL
03.06.1998 ATTO N.74,**
- N.57 DEL 28.07.1998, ESECUTIVA PER VIDIMAZIONE O.RE.CO. MILANO DEL
06.08.1998 ATTO N.101,**
- n.93 DEL 30.12.2003 ESECUTIVA,**
- N. 12 DEL 29.3.2006, ESECUTIVA,**
- N. 7 DEL 29.3.2007, ESECUTIVA,**
- N. 10 DEL 27.03.2008,ESECUTIVA**
- N. 7 DEL 9.1.2009, ESECUTIVA.**
- N. 58 DEL 20.12.2010, ESECUTIVA.**

**ULTIMA STESURA DI CUI DELIBERAZIONE C.C. N. ____ DEL 10.05.2012
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, CHE AMMETTE EFFICACIA ED
EFFETTI DA 01.01.2012, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PREVISTA IN MATERIA, ANCHE IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO.**

INDICE

Art. 1 Diritto di privativa e di gestione	pag. 3
Art. 2 Presupposto della tassa	pag. 3
Art. 3 Classificazione dei rifiuti	pag. 3
Art. 4 Oggetto della tassa	pag. 7
Art. 5 Soggetto passivo della tassa	pag. 8
Art. 6 Denuncia iniziale.	pag. 8
Art. 7 Decorrenza della tassa	pag. 9
Art. 8 Denuncia di variazioni	pag. 9
Art. 9 Denuncia di cessazione	pag. 9
Art.10 Potere di controllo	pag. 10
Art.11 Liquidazione della tassa	pag. 11
Art.12 Determinazione della superficie tassabile	pag. 11
Art.13 Esenzioni ed esclusioni	pag. 12
Art.14 Riduzioni e agevolazioni	pag. 13
Art.14 bis Avvio a recupero eseguito da operatori economici	pag. 15
Art.14 ter Compost domestico	pag. 16
Art.15 Agevolazioni speciali	pag. 16
Art.16 Determinazione delle categorie	pag. 17
Art.17 Tariffe	pag. 17
Art.18 Accertamento della tassa	pag. 18
Art.19 Sanzioni	pag. 19
Art.20 Riscossione	pag. 19
Art.21 Riscossione della tassa in pendenza di giudizio	pag. 20
Art.22 Particolari agevolazioni della riscossione	pag. 20
Art.23 Ricorso in materia di accertamento della tassa	pag. 20
Art.24 Ricorso in materia di risultanze del ruolo	pag. 21
Art.25 Sgravi o rimborsi	pag. 21
Art.26 Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 22
Art.27 Disposizioni finali e transitorie	pag. 23
Art.28 Efficacia ed effetti del presente Regolamento	pag. 23

Art.1: Diritto di privativa di gestione del servizio

Il Comune esplica, con diritto di privativa, le attività obbligatorie inerenti allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati su tutto il territorio comunale.

La gestione del servizio pubblico di smaltimento è effettuata direttamente o mediante azienda municipalizzata, ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art.2: Presupposto della tassa

Per i servizi relativi di cui all'art. 1 è istituita dal Comune apposita tassa annuale in base a tariffa.

Art.3: Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'applicazione della tassa i rifiuti sono classificati in rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

I rifiuti speciali non pericolosi, così come sopra individuati, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del medesimo Decreto legislativo, a condizione che provengano:

- da attività di cui alle lettere d), e), f) comma 3 art. 7, cioè da attività artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio;
- da uffici amministrativi e tecnici (magazzini, reparti di spedizione, ecc.), locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono i rifiuti di cui alla sopra indicata lett. c) – art. 7 comma 3 - del Decreto legislativo 22/1997, cioè da attività industriali.

SONO PERTANTO CONSIDERATI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, i rifiuti provenienti dalle attività artigianali, dalle attività commerciali, dalle attività di servizio, dagli uffici amministrativi, tecnici (magazzini, reparti di spedizione, ecc.) locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi, - ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono i rifiuti di cui alla lett. c) sopra indicata - art. 7 comma 3 del D. Lgs 22/1997 -, così come qui sotto individuati, con anche l'indicazione dei probabili codici C.E.R. utilizzati in ambito alla documentazione ecologica per le medesime tipologie di rifiuto:

Sono assimilabili agli urbani i seguenti rifiuti:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil – pelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;

- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, contenuti in appositi sacchetti biodegradabili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) provenienti dalle sole abitazioni civili, compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica, solo se provenienti da civili abitazioni.

Detti rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti dagli interessati in appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale denominato "isola ecologica" negli orari di apertura.

Sono dichiarati non assimilabili ai rifiuti urbani, per quantità, i rifiuti prodotti dal singolo utente in misura superiore ai 10 Kg./mq. in ragione della produzione annua riferiti alla sola zona produttiva del fabbricato in questione.

Con riguardo agli operatori economici che svolgono attività di giardinaggio, si precisa che gli stessi potranno conferire all'area ecologica unicamente gli scarti vegetali provenienti da civili abitazioni site nel Comune di Lomagna, previa presentazione di apposito modulo sottoscritto anche all'occupante dell'immobile oggetto di intervento.

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	
03 01 02	Segatura	
03 01 03	Scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato	

Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone

03 03 01	Corteccia	
----------	-----------	--

Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle

04 01 09	Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura	
----------	---	--

Rifiuti dell'industria tessile

04 02 01	Rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale.	
04 02 02	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale	
04 02 03	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche	
04 02 04	Rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura	
04 02 05	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di	

	origine vegetale	
04 02 06	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale	
04 02 07	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali e sintetiche	
04 02 08	Rifiuti da fibre tessili lavorate miste	

Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa

08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	
----------	--	--

Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento e suoi composti	
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o suoi componenti	

Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 02	Vetro di scarto	
10 11 03	Materiali di scarto a base di vetro	

Imballaggi

15 01 01	Carta e cartone	
15 01 02	Imballaggi in plastica	
15 01 03	Imballaggi in legno	
15 01 04	Imballaggi in metallo	
15 01 05	Imballaggi compositi	
15 01 06	Imballaggi in piu' materiali	

Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

15 02 01	Assorbenti , materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, ad esclusione di quelli contaminati da sostanze pericolose	
----------	---	--

Batterie ed accumulatori

16 06 04	Pile alcaline	
----------	---------------	--

17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170 4 10	
----------	---	--

Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01	Frazione non composta di rifiuti urbani e simili	
19 05 02	Frazione non composta di rifiuti animali e vegetali	

Raccolta differenziata

20 01 01	Carta e cartone	
20 01 02	Vetro	
20 01 03	Plastica (piccole dimensioni)	
20 01 04	Altri tipi di plastica	
20 01 05	Metallo (piccole dimensioni, es. lattine)	
20 01 06	Altri tipi di metallo	
20 01 07	Legno	
20 01 08	Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti).	
20 01 09	Oli e grassi	
20 01 10	Abiti	
20 01 11	Prodotti tessili	
20 01 16	Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose	
20 01 18	Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici	
20 01 22	Aerosol	
20 01 24	Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)	
20 01 40	Metalli	

Rifiuti di giardini esclusivamente provenienti da civili abitazioni e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01	Rifiuti compostabili	
20 02 02	Terreno e rocce	
20 02 03	Altri rifiuti non compostabili	

Altri rifiuti urbani

20 03 02	Rifiuti di mercati	
----------	--------------------	--

Art.4: Oggetto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, (terrazze, balconi, ecc.), esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, è istituito ed attivato, comunque reso in via continuativa.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area coperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art.5: Soggetto passivo della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, in caso di sub affitto la tassa e' dovuta dall'ultimo affittuario.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs n.507. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità degli utenti. Resta ferma l'obbligazione nei confronti dei singoli occupanti o detentori per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo.

Per i locali occupati da società, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.

Art.6: Denuncia iniziale

Chiunque occupa o detiene locali od aree scoperte tassabili siti nel territorio del Comune è obbligato, entro il 20 gennaio successivo dall'inizio dell'occupazione o detenzione, a presentare apposita denuncia per l'applicazione della tassa.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Com.li.

La denuncia iniziale deve contenere: l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, riferimento catastale, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Alla dichiarazione deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree scoperte soggette alla tassa.

In caso di richiesta delle riduzioni di cui all'art.14 - lett. b) e c) il contribuente dovrà allegare alla

dichiarazione copia della denuncia annuale dei redditi, nonchè solo per i non residenti, copia del certificato di nascita.

L'Ufficio Com.le competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, (quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, cambio di destinazione d'uso, apertura nuove attività, cessione di fabbricati ecc..) gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, e ad informare l'ufficio tributi di dette variazioni. In ogni caso, l'omesso invito non esime l'utente dall'obbligo di denuncia.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora, le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Art.7: Decorrenza della tassa

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Ai sensi dell'art. 64 D.L.vo 507/1993 la tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art.8: Denuncia di variazione

Per ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo l'utente è tenuto a presentare entro il 20 gennaio successivo apposita denuncia.

La denuncia di variazione deve essere presentata con le medesime modalità della denuncia iniziale di cui all'art.6.

Di ogni denuncia di rettifica l'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta su apposito modulo.

Ai fini dell'applicazione della tassa la denuncia di variazione, integrativa o modificativa di quella iniziale, ha effetto a decorrere dall'anno successivo alla data di variazione.

Art.9: Denuncia di cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili deve essere immediatamente comunicata dal contribuente all'ufficio tributi comunale mediante apposita denuncia.

La denuncia di cessazione deve contenere l'identificazione del contribuente, la data di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree, l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, ove esistano; la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree; nonchè tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare; la data in cui viene

presentata, la sottoscrizione.

Della denuncia, presentata da società, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli, condomini e simili devono risultare il numero del contribuente, la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono, che devono sottoscriverla.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a cura, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Di ogni denuncia di cessazione l'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta su apposito modulo.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art.10: Potere di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Art.11: Liquidazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per categoria d'uso degli stessi.

Le superfici saranno arrotondate al metro quadrato inferiore se la frazione è inferiore o uguale a 0.50 mq.; superiore se supera i 0.50 mq.

Art.12: Determinazione della superficie tassabile

La tassa è commisurata:

a) alla superficie dei locali a qualsiasi uso adibiti, compresi gli anditi, le scale e gli atri, esclusi muri, cantine, solai, terrazzi e balconi ed alla superficie delle aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse da aree a verde.

La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge e' annuale, ed e' dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree e' temporaneamente sospeso.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (ad esempio consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc.).

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Sono altresì esclusi tutti i vani principali accessori e pertinenze, nonché superfici all'aperto, destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Attività	Detassazione %
Falegnameria	60
Autocarrozzerie	45
Autofficine per riparazione veicoli	45
Tessiture	50
Autofficine di elettrauto	35
Distributori di carburante	50
Laboratori Pasticceria	40
Attività produttive e manifatturiere	35
Stampaggio materie plastiche	40
Attività Commerciali esposizioni	25
Fonderie	50
Lavanderie	35
Esposizioni arredamento con superficie espositiva di oltre 500 mq.	50

Art.13: Esenzioni ed esclusioni

a) Sono esenti dalla tassa:

1. gli uffici pubblici governativi, regionali, provinciali e comunali o di altri Enti di diritto Pubblico;
2. le caserme militari, di corpi di polizia e dei vigili del fuoco;
3. gli edifici destinati al culto, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto e le superfici dei locali o delle aree destinate ad attività commerciali;
4. gli edifici di proprietà comunale destinati ad usi e servizi pubblici, o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

b) sono escluse dalla tassa:

1. le aree scoperte destinate a verde;
2. le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs n.507. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

c) sono esonerati dal tributo:

1. i cittadini che percepiscono dal Comune contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 6 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione di indigenza;

2. le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al D. Lgs 460/1997, previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni di legge.

Art.14: Riduzioni e agevolazioni

La tassa sarà applicata con le seguenti riduzioni:

a) per le superfici scoperte operative verterà applicata una riduzione, nella misura forfetaria del 60% sull'intera zona scoperta (con esclusione dei parcheggi e di ogni altra superficie non assoggettabile per legge), qualora non sia possibile identificare con precisione la zona utilizzata e da computarsi.

b) per abitazioni con un unico occupante, nella misura del 10%; elevato al 30% nel caso in cui l'occupante abbia età superiore a 60 anni e reddito familiare complessivo non superiore a € 7.414,60, aggiornato annualmente con gli indici ISTAT, con aggiornamento per l'anno 2007 dell'1,7% (indice Istat Foi – famiglie operai ed impiegati – da dicembre 2005 a dicembre 2006 – e così a seguire senza necessità di modifiche regolamentari);

c) per abitazioni di superficie fino a mq.80 occupate da due persone conviventi ed ivi residenti, entrambi di età superiore ad anni 60 e con reddito complessivo non superiore a € 14.211,32, aggiornato annualmente con gli indici ISTAT, nella misura del 30% (con aggiornamento per l'anno 2007 dell'1,7% - indice Istat Foi – famiglie operai ed impiegati – da dicembre 2005 a dicembre 2006 – e così a seguire senza necessità di modifiche regolamentari);

d) per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune nella misura del 10%;

e) per gli utenti delle abitazioni di cui al punto d) che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale nella misura del 10%;

f) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività nella misura del 10%;

g) per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico nella misura del 10%;

h) per gli operatori economici operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti (deposito, stoccaggio, cernita di rifiuti assimilati agli urbani e speciali) ed avente sede operativa sul territorio comunale, delineandosi l'ipotesi del cosiddetto "autosmaltimento" dei rifiuti inerenti l'attività svolta, viene prevista una riduzione tariffaria nella misura dell'85% sul totale della tassa dovuta, calcolata su aree coperte e scoperte operative, (escluse le superfici destinate ad uffici): la percentuale residuale del 15% si intende quale corrispettivo a copertura del servizio di "spazzamento strade", gestito dal servizio pubblico comunale, così come previsto dalle norme in vigore.

i) con riferimento ai magazzini delle attività economiche si precisa che qualora la loro superficie risulti superiore alle superfici delle zone produttive soggette alla tassa, si applicherà una riduzione in ragione del 40% da calcolarsi con riguardo alla superficie dei magazzini eccedente quella delle zone produttive.

l) riduzione del 50% per il contribuente che occupa un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) che per l'anno 2007 è stato determinato in € 11.600,00, aggiornato annualmente con gli indici ISTAT.

La suddetta agevolazione non può cumularsi con quelle previste alle lett. b) e c) del presente articolo; nel caso in cui ciò si verifichi, d'ufficio verrà riconosciuta ed applicata esclusivamente la riduzione relativa al presente comma.

m) riduzione del 100%, limitatamente ai primi dodici mesi di attività, per il contribuente che occupa un locale in cui venga avviata una nuova attività commerciale di esercizio di vicinato o un'attività artigianale avente diretto contatto con il pubblico, così come individuate dal D.P.R. n. 288 del 21.05.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.07.2001 n. 164, o di pubblico esercizio, avente superficie complessiva non superiore a 150 mq, che effettui attività di somministrazione di alimenti e bevande – bar/ristorante/pizzeria/trattoria.

n) Riduzione da riconoscersi nella misura del 25%, a favore delle sole attività commerciali, attualmente inserite nella categoria 7 "locali ed aree adibiti a pubblici esercizi quali ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, paninoteche; esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, esercizi ortofrutticoli, di fiori, pescherie", che in regime di tariffa sarebbero state ricondotte alla categoria 18 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari".

La riduzione in oggetto verrà direttamente applicata in sede di determinazione della TARSU ad opera dell'ufficio.

o) Riduzione da riconoscersi nella misura del 50%, a favore di soggetti residenti o domiciliati in Case di Cura, relativamente alle abitazioni non più utilizzate per la propria dimora, pur senza l'esistenza delle condizioni che ne determinerebbero il non assoggettamento, e cioè l'inesistenza dell'arredamento e/o la disdetta dai servizi di fornitura di pubblici servizi (riscaldamento, luce, acqua ecc.).

La riduzione è da ritenersi effettiva per tutto il periodo di permanenza presso la Casa di Cura.

p) nella misura del 60%, da calcolarsi sull'intera superficie dell'insediamento produttivo, cioè

l'intero capannone, comprendente anche i magazzini e accessori, esclusi gli uffici e relativi servizi, per le attività produttive relativamente alle quali i titolari/contribuenti dimostrino di aver adottato interventi tecnici determinanti investimenti per la tutela ambientale, relativi all'uso di energie rinnovabili per la produzione di energie elettrica e/o termica, quali la possibilità di utilizzare direttamente nell'insediamento produttivo i propri scarti di produzione, identificati come "biomassa".

A tale scopo gli interventi adottati e le relative spese sostenute dovranno essere comprovati da idonea documentazione (pratica edilizia, autorizzazione dei competenti organi territoriali, fatture). La permanenza dell'agevolazione verrà meno nel caso in cui dovesse decadere l'autorizzazione all'uso dell'impianto da parte dei competenti organi territoriali.

q) nella misura dell' 85%, da calcolarsi sulla sola zona produttiva, esclusi i magazzini, gli uffici e relativi servizi, per le attività produttive relativamente alle quali i titolari/contribuenti dimostrino di aver adottato interventi tecnici determinanti effettivo annullamento totale di produzione di rifiuto, mediante processi di riutilizzo dello scarto derivante dalla "prima produzione" e integrale reinserimento degli stessi nello stesso processo, al fine di ottenerne altro "prodotto finito", senza la produzione di ulteriore scarto/rifiuto.

A tale scopo gli interventi adottati dovranno essere oggetto di una perizia tecnica asseverata, redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, dimostrante l'effettiva esistenza del processo di riutilizzo di cui sopra. Sarà obbligo del titolare dell'attività segnalare, in seguito, ogni modifica al processo di riutilizzo, determinante la produzione di rifiuto.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui alle lettere b), c), d), e), f) in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.19.

La tassa sarà applicata con le seguenti agevolazioni:

1. Sono esentate dalla tassa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal comune.

2. L'esenzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:

a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; l'assistenza esercitata dal comune deve essere comprovata con attestazione del competente Settore comunale;

b) il comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione;

c) l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato già esentato deve presentare al settore comunale tributi la denuncia di cui all'art.6 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;

d) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di legge.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, con riguardo ai soli casi previsti dal comma 1 - art.67 - D.Lgs 507/93, richiamato da comma 3 stesso articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art.67, comma 3, decreto citato, il cui ammontare e' calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Art. 14 bis: Avvio a recupero eseguito da operatori economici

1. Con espresso richiamo a quanto previsto dall'art. 23 comma 1 lett. e) della L. 179/2002, a modifica dell'art. 21 comma 7 D. Lgs 22/1997, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'operatore economico che dimostri di avere avviato a recupero i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante apposita documentazione, e' prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione della tassa da calcolarsi secondo le modalità di seguito espresse.
3. La riduzione viene concessa all'utenza solo qualora lo stesso dimostri di avere avviato a recupero un certo quantitativo di rifiuto prodotto, calcolato in proporzione al dato di 10 Kg/mq in ragione annua rispetto alla superficie della zona produttiva, dato questo già utilizzato per la definizione di rifiuto assimilato per quantità (art. 3 vigente Regolamento).
4. In base al disposto di cui al comma precedente viene stabilita la seguente tabella di riduzione:
 - Da 1 a 2,99 Kg/mq in ragione annua: riduzione del 10%
 - da 3 a 4,99 Kg/mq in ragione annua: riduzione del 20%
 - da 5 a 7,99 Kg/mq in ragione annua: riduzione del 30%
 - da 8 a 9,99 Kg/mq in ragione annua: riduzione del 40%.
5. La riduzione massima e' da intendersi nella percentuale del 40%.
6. La dimostrazione dell'avvenuto recupero deve avvenire, spontaneamente ad opera dell'operatore economico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, tramite la presentazione agli uffici comunali competenti di:
 - a) Copia delle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero (formulario di identificazione) ove sia specificato il C.E.R. del rifiuto prodotto e

- la destinazione dello stesso;
b) Copia del registro di carico e scarico.

7. La riduzione riconosciuta, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata per l'anno cui la produzione di rifiuti in oggetto si riferisce.

Art. 14 ter: Compost domestico

Per le utenze domestiche e' riconosciuta l'applicazione di una riduzione sulla tassa, in ragione del 10%, a favore di coloro che dichiarino, mediante apposito modulo, con validità sugli anni successivi fino a presentazione di successiva dichiarazione che ne determini il termine, di provvedere al compostaggio domestico; l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

Art.15: Agevolazioni speciali

La tassa sarà applicata con riduzione del 50% per i convitti, i collegi, i seminari e le colonie climatiche dipendenti dalla Stato e dagli Enti Locali oppure da Enti o da Istituti non aventi scopo di lucro.

La tassa sarà applicata con riduzione dell'80% per i locali adibiti a scuole pubbliche di ogni ordine e grado o a scuole private di ogni ordine e grado purchè convenzionate col Comune o altro ente pubblico.

La tassa sarà applicata con riduzione dell'80% a favore delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico e culturale, sportivo-dilettantistico, compresi gli oratori

Art.16: Determinazione delle categorie

Le categorie sono determinate in base alla potenzialità di rifiuti prodotti nei locali e nelle aree tassabili.

Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe vengono determinati i seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

1) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sindacali, mutualistiche e benefiche, sale teatrali e cinematografiche, studi televisivi, autoscuole, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari, stazioni ferroviarie, tramviarie, filoviarie, metropolitane e di autobus, distribuzione di carburante, autolavaggi;

2) Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati nonchè ogni area ricreativo-turistica;

3) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, boxes, collegi, convitti, conventi, caserme, carceri, case di cura, ospedali, istituti di ricoveri assistenziali, esercizi alberghieri, residences,

affittacamere;

4) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale ed accessori quali magazzini, depositi, servizi, spogliatoi, uffici, mense, e di commercio al dettaglio di beni non deperibili, autofficine;

5) Locali adibiti ad uso uffici, banche, Istituti di Credito, Istituti finanziari, Istituti assicurativi, studi professionali, studi artistici, studi medici e dentistici, farmacie, laboratori di analisi mediche e cliniche, posteggi fissi, chioschi, edicole, saloni di bellezza, parrucchieri, ed in genere tutte le attività terziarie e direzionali non comprese in altra categoria, circoli sportivi e ricreativi, sale di incisione, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli di ritrovo e di divertimento, platee per spettacoli all'aperto e per balli all'aperto;

6) Locali destinati ai grandi magazzini e supermercati;

7) Locali ed aree adibite a pubblici esercizi quali ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, paninoteche; esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, esercizi ortofrutticoli, di fiori, pescherie;

8) Banchi di vendita all'aperto esclusi quelli della cat.9;

9) Banchi di vendita all'aperto ortofrutticoli, di fiori e di pesce, alimentari.

Art.17: Tariffe

Nella determinazione delle tariffe il Comune dovrà tenere conto che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio della tassa e comunque non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio.

La percentuale del 50% è elevata al 70% nel caso in cui venga dichiarato il dissesto ai sensi dell'art.25 del Decreto Legge n.66 del 1989.

Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati comprende sia gli oneri diretti sia gli oneri indiretti.

La determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da coprire con il gettito della tassa, avviene ai sensi di quanto disposto dalla inerente normativa.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, gestito in ragione di privativa comunale, si tiene conto dell'intera spesa dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.7 D.Lgs. 05.02.1997 n.22 (art.49, comma 12, Legge Finanziaria 27.12.1997 n.449).

Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura

prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti.

La tassa è commisurata, a partire dall'1.01.1998, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
(Criterio presuntivo di tariffazione in base alla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dell'attività o uso per unità di superficie tassabile).

Entro il 31 ottobre il Comune delibera, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Le tariffe devono indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla direzione generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 18: Accertamento della tassa

L'Ente procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs 472/1997 e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato per l'organizzazione e la gestione del tributo dalla Giunta Comunale.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori, soprattassa ed altre penalità, l'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art.19: Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del d. Lgs 473/97, sono:

- a) OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE: media dell'imposta o del diritto dovuto tra il minimo e il massimo stabilito dall'art. 12 del D. Lgs 473/97 e successive modificazioni con il minimo stabilito dall'art. 12 del D. Lgs 473/97 e successive modificazioni;
- b) DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE INFEDELE: media aritmetica della maggiore imposta o diritto dovuto tra il minimo e il massimo stabilito dall'art. 12 del D. Lgs 473/97 e successive modificazioni;
- c) ERRORI OD OMISSIONI PRESENTI NELLA DENUNCIA CHE ATTENGONO AD ELEMENTI NON INCIDENTI SULL'AMMONTARE DELLA TASSA: minimo stabilito dall'art. 12 del D. Lgs 473/97 e successive modificazioni;
- d) MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI O DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 63 COMMA 4 DEL D. LGS 507/93, OVVERO LA MANCATA RESTITUZIONE DI QUESTIONARI NEI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA O PER LA LORO MANCATA COMPILAZIONE O INCOMPLETA ED INFEDELE COMPILAZIONE: doppio del minimo stabilito dall'art. 12 del d. Lgs 473/97 e successive modificazioni.

facendo salvi i commi 3,4 5 dell'art. 76 del D. Lgs 507/93, così' come riformulato dall'art. 12 del D. Lgs 472/97.

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale di applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista dal comma 5 del D. Lgs 507/93 e successive modificazioni.

Art. 20: Riscossione

Riscossione spontanea

L'importo del tributo ed addizionali, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate, e' iscritto, a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del medesimo D.Lgs. 507/93, in liste di carico la cui riscossione avverrà in forma diretta.

A norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 53 della L. 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti presso gli sportelli del Tesoriere Comunale, o sul conto corrente postale intestato al Comune.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede, anche a mezzo di servizio postale con raccomandata A/R, al sollecito mediante apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Ai sensi dell'art. 168 art. 1 della L. 296/2006 la tassa non sarà dovuta se l'importo annuo totale non risulterà superiore a € 10,00.

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva verrà affidata a terzi, ai sensi di legge, a seguito di gara pubblica, i quali potranno adottare sia il sistema di cui al titolo III DPR 602/73 (ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910), sia tramite il ruolo di cui al titolo I DPR 602/1973.

Art.21: Riscossione della tassa in pendenza di giudizio

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 68 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992, la riscossione della tassa in pendenza di giudizio, a seguito dei ricorsi previsti dai successivi art. 23 e 24 avviene:

- a) per due terzi del tributo se la Commissione respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare stabilito dalla sentenza della Commissione Provinciale e non oltre i due terzi se questa Commissione accoglie parzialmente il ricorso;
- c) per il residuo ammontare dopo la sentenza della Commissione Regionale.

Art. 22: Particolari agevolazioni della riscossione

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli o liste di carico, il Responsabile del Tributo puo' concedere per motivi e situazioni di obiettive difficoltà dello stesso, la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di arretrati.

Se l'importo iscritto a ruolo e per il quale viene chiesta la rateizzazione risulta superiore a € 5.000,00, il riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

In caso di omesso pagamento della prima rata, o successivamente di 2 rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo, ancora dovuto, iscritto a ruolo o nelle liste di carico, e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.

Art. 23: Ricorso in materia di accertamento della tassa

Contro gli atti di accertamento della tassa da parte del Comune, entro 30 giorni dalla data di notificazione, il contribuente puo' addivenire alla definizione del tributo con il Comune o avvalersi della facoltà di ricorrere entro 60 giorni fornendo le prove dell'erroneità dell'accertamento:

- alla Commissione tributaria provinciale, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991 n. 413".

Art. 24: Ricorso in materia di risultanze del ruolo

Contro le risultanze del ruolo, nelle ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente, entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, puo' addivenire alla rettifica dell'errore col Comune o ricorrere alla Commissione tributaria.

Art. 25: Sgravi o rimborsi

L'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo entro 180 giorni nei seguenti casi:

- a) errore o duplicazione;
- b) eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto legittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 9 commi 6 e 7, è disposto dall'Ufficio Comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 7 del medesimo articolo da presentare a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è scritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla domanda dal contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dell'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'eseguito pagamento.

In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree che sia intervenuta la relativa denuncia, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà avvenire solo dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest'ultimo.

Art. 26: Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita una tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, riportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

L'obbligo della denuncia all'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o, in mancanza mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono esenti dalla tassa le occupazioni di locali ed aree effettuate per un periodo non superiore a giorni 3 da parte di enti ed associazioni per finalità a scopo benefico.

Sono esentati dal pagamento della tassa giornaliera dei rifiuti gli operatori economici del mercato settimanale: tutto ciò al fine di promuovere una manifestazione che ha assunto carattere di tradizione sul territorio, così come specificato in ambito ai punti h) ed i) della convenzione sottoscritta tra gli assegnatari di posto fisso nell'espletamento del commercio ambulante sull'area pubblica di via Osnago s.n.c. che testualmente riportano:

- h) La tassa giornaliera di smaltimento, prevista dall'art. 77 del D. Lgs 507/93, così come sostituito dall'art. 3 comma 69 della L. 549/95 e s.m.i., non verrà applicata con specifica sottolineatura ed avvertenza che l'unico pagamento risulta quello di cui all'art. 45 del D. Lgs 507/93 e s.m.i.
- i) Tale intendimento risulta dettato da ragioni che vogliono in qualche misura agevolare un settore meritevole di attenzione, in quanto viene espletata attività rilevante da un punto di vista sociale, svolta, in definitiva, nell'interesse dell'intera collettività ed anche al fine di promuovere una manifestazione che ha assunto carattere di consolidata tradizione sul territorio.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale.

Art. 27: Disposizioni finali e transitorie

Gli articoli del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia che hanno rimandato la vigenza di alcuni articoli del D.L.vo 507 e che non è opportuno specificare in quanto si tratta di decreti leggi soggetti a possibili modifiche ed integrazioni.

Le tariffe per l'anno 1997 sono determinabili in base ai previgenti criteri di commisurazione. Per quanto riguarda la tariffazione dall'1.1.1998 si rinvia a quanto già determinato all'art.17 - comma 7 del presente regolamento.

Art. 28: Efficacia ed effetti del presente Regolamento

Il presente Regolamento comunale ammetterà efficacia ed effetti ai sensi ed ai termini delle disposizioni e delle normative, comunque di riferimento, come man mano vigenti nel tempo, secondo quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione. La ripubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, costituisce e risulta, ai sensi di Statuto Comunale vigente, solo forma di pubblicità.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, dovendo provvedere l'ufficio di segreteria comunale ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali, perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.